

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013 — Polonia/Commissione

(Causa T-241/10) ⁽¹⁾

[«FEAOG, FEAGA e FEASR — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Pagamenti diretti — Sistema di identificazione delle parcelle agricole — Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — Efficacia e affidabilità insufficienti — Irregolarità intenzionali — Articolo 53 del regolamento (CE) n. 796/2004»]

(2013/C 108/55)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Szmytkowska e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/152/UE della Commissione, dell'11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, pag. 7), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica di Polonia

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013 — Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e a./Commissione

(Causa T-367/10) ⁽¹⁾

(«Pesca — Conservazione delle risorse ittiche — Ricostituzione degli stock di tonno rosso — Misure che vietano la pesca delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione — Incidenza diretta — Ricevibilità — Grado di esaurimento delle quote per Stato e per tonniere — Capacità effettiva di cattura»)

(2013/C 108/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia (Atene, Grecia); Chrisderic (Saint-Cyprien, Francia); e André Sébastien Fortassier

(Grau-d'Agde, Francia) (rappresentanti: inizialmente V. Akritidis e E. Petritsi, avvocati, successivamente V. Akritidis e F. Crespo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, A. Bouquet e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 498/2010 della Commissione, del 9 giugno 2010, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in Francia o in Grecia (GU L 142, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia; Chrisderic e André Sébastien Fortassier sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2013 — Esge/UAMI — De'Longhi Benelux (KMIX)

(Causa T-444/10) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KMIX — Marchio comunitario denominativo anteriore BAMIX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 108/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Esge AG (Bussnang, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Klink)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: De'Longhi Benelux SA, ex Kenwood Appliances Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Strickland, solicitor, e L. St Ville, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 14 luglio 2010 (procedimento R 1249/2009-2), relativa ad un'opposizione tra la Esge AG e la Kenwood Appliances Luxembourg SA.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Esge AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Caventa/UAMI — Anson's Herrenhaus (BERG)

(Causa T-224/11) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BERG — Marchio comunitario denominativo anteriore Christian Berg — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 108/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente avv. J. Krenzel, successivamente avv.ti T. Stein e A. Segler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Maena, successivamente D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Anson's Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Löffel e P. Lange)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 10 febbraio 2011 (procedimento R 1494/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Anson's Herrenhaus KG e la Caventa AG.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Caventa AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 194 del 02.07.2011

Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Caventa/UAMI — Anson's Herrenhaus (BERG)

(Causa T-225/11) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BERG — Marchio comunitario denominativo anteriore Christian Berg — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 108/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente avv. J. Krenzel, successivamente avv.ti T. Stein e A. Segler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Maena, successivamente D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Anson's Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Löffel e P. Lange)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 10 febbraio 2011 (procedimento R 740/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Anson's Herrenhaus KG e la Caventa AG.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Caventa AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 194 del 2.7.2011.